



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
LA SPEZIA**

Cod. Amministrazione: **M_TRA** - Cod. AOO: **CP_SP**
REGISTRO UFFICIALE USCITA

Prot. n. 02.02.12/21064 data 20 settembre 2016

Sezione Tecnica Tel. 0187 2581277

e-mail: tecnica.cplaspezia@mit.gov.it;

www.guardiacostiera.gov.it/laspezia

A enti vari via e-mail

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 24 /2016 – Modifica delle disposizioni di cui all'Ordinanza n.68/2004 in data 7 aprile 2004 relativa alla "Disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel Porto della Spezia".

Si invia, per opportuna conoscenza e norma, copia dell'ordinanza in oggetto citata.

d'ordine
**IL CAPO SEZIONE TECNICA
SICUREZZA E DIFESA PORTUALE**
T.V. (CP) Giulio COLOTTO



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto della Spezia
SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE**
Largo Michele Fiorillo, 2 - 0187/2581277 – tecnica.cplaspezia@mit.gov.it

ORDINANZA N. 218 /2016

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto della Spezia:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 68/2004 in data 7 aprile 2004 con cui sono stati disciplinati i lavori con uso di fonti termiche a bordo delle navi e galleggianti nella rada e nel Porto della Spezia;
- VISTE** le disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in materia di applicazione dell'art. 46 del decreto Legislativo 27 luglio 1999 n.272 concernente l'uso della fiamma, contenute nel dispaccio N. DEM 3/850 in data 28 marzo 2002;
- VISTO** il Dispaccio DEM3/2045 in data 31 luglio 2003 della Direzione Generale per le Infrastrutture della navigazione Marittima ed Interna riguardante l'ambito di applicabilità del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272 art. 46;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 101/1991 in data 15 giugno 1991;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 163/2001 in data 24 agosto 2001, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'Espletamento del Servizio Integrativo Antincendio nel porto di La Spezia;
- CONSIDERATA** la necessità di snellire per quanto possibile e praticabile le procedure di cui all'art. 4 dell'Ordinanza n. 68/2004;
- VISTE** le pertinenti norme e disposizioni contenute nell'International Maritime Dangerous Goods Code (c.d. IMDG Code);
- VISTI** gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 8 settembre 2016 presso gli uffici della Capitaneria di porto della Spezia con cui, alla presenza dei rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia, dell'ASL Spezzino – SC PSAL e del Consulente Chimico di porto, è stato concordato di modificare parzialmente le procedure da adottare, nel caso di lavori con l'uso di fiamma di TIPO A, con merci pericolose a bordo delle navi e dei galleggianti ormeggiati o in rada del porto della Spezia;
- VISTO** il parere favorevole espresso in proposito dalla locale Autorità Portuale in data 8 settembre 2016;
- VISTI** gli articoli 80 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima)

ORDINA

ARTICOLO UNICO

L'articolo 4 dell'Ordinanza n. 68/2004 è sostituito dal seguente:

"Procedura per il rilascio del nulla-osta all'uso della fiamma per i lavori di tipo "A"

Il rilascio del nulla-osta è subordinato all'adempimento della procedura di cui al successivo art. 5 con le seguenti eccezioni:

Handwritten signature in blue ink.

1. non deve essere acquisito il parere preventivo del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'A.S.L. Spezzino – SC PSAL;
2. non è richiesta la presentazione della planimetria della nave e della lista equipaggio (punti 5 e 6 del successivo art.5);
3. La procedura di cui al presente paragrafo non è applicabile quando l'uso della fiamma riguardi i lavori del tipo A1 e A2 da eseguire su strutture tra quelle descritte e specificate all'art. 3 che siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave o con locali e spazi che possano presentare rischi di incendio o esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno ecc.) o infiammabili, nè quando a bordo delle navi si trovino merci pericolose ad una distanza inferiore ai 24 metri dal luogo dove viene effettuato il lavoro con uso di fiamma. Quanto precede con riserva di maggiori restrizioni e/o puntuali prescrizioni laddove particolari e contingenti circostanze lo impongano a giudizio insindacabile di questa Autorità Marittima.

La Spezia lì, 20 settembre 2016

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco TOMAS

